Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 dicembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1980, n. **794**.

Adeguamento operativo della guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per elevare la capacità operativa della guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:

sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come indicato nell'articolo 2;

è autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un programma relativo all'addestramento del personale ed alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture addestrative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica, nonché ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sarà determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2.

La tabella n. 1 allegata alla presente legge sostituisce la tabella allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza, previsto dalla legge 29 maggio 1967, n. 380, è fissato in 400 unità.

Art. 3.

Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo 1 comprende:

l'effettuazione di attività addestrative di qualificazione del personale, con relativa corresponsione delle indennità ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonché la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche;

l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della guardia di finanza, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti;

l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonché il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche;

l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma indicato nella presente legge.

All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione e la competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica verrà istituita la zona centrale della guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, quale risulta sostituito dalla legge 31 marzo 1966, n. 200, è sostituito dal seguente:

« Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze ».

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

TABELLA N. 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Gen. Divis.		—	4	—	—
Gen. Brig.	scelta	1 anno di comando di zona o della Accademia o delle Scuole o comando equipollente.	16 (*b*)	1	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente.	55 (*b*)	4 (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Ten. Col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore; aver compiuto 2 (*d*) anni di comando di gruppo territoriale o di compagnia territoriale nei gradi di tenente colonnello, maggiore o capitano.	296	11 (*c*)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	148	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, tutto o in parte, nel grado di tenente.	490	37 (*e*)	1/18 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente.	500	—	—
S. Tenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*).	—	—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(*b*) Resta fermo il contingente dei generali di brigata e dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(*c*) Le quattro promozioni annue al grado di generale di brigata e le 11 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1985. Fino a tale data le promozioni al grado di generale di brigata e al grado di colonnello verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(*d*) 1 anno nei primi due anni di applicazione della presente legge.

(*e*) Per effettuare le trentasette promozioni previste per l'anno 1981, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo all'anno anzidetto, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi otto capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1981 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore da conferire nel 1981 sono disposte dando la preferenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

(*f*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA N. 2

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI	Numero dei posti
SOTTUFFICIALI	
— Maresciallo maggiore (*a*)	2.660
— Maresciallo capo	2.853
— Maresciallo ordinario	2.853
— Brigadiere e vicebrigadiere	7.665
Totale	16.031
TRUPPA	
— Appuntato e finanziere	33.400
Totale	49.431

(*a*) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

TABELLA N. 3

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICI 1° GENNAIO				
	1981	1982	1983	1984	1985
Generali di brigata	13	13	14	15	16
Colonnello	46	49	52	55	55
Tenente colonnello . . .	243	258	273	285	296
Maggiore	120	120	128	138	148
Capitano	430	445	460	475	490
Tenente e Sottotenente . .	415	436	457	478	500

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, si seguiranno le seguenti disposizioni:

a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1983, 1984 e 1985. Le promozioni al 1° gennaio 1983 e 1984 sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159; la promozione al 1° gennaio 1985 è in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

b) a colonnello: tre promozioni per aumento d'organico rispettivamente al 1° gennaio 1981, 1982, 1983 e 1984, in aggiunta alle promozioni previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Per effettuare le tre promozioni previste per il 1° gennaio 1981, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1981, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi tre tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1981 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1981 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1982, 1983 e 1984, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 6 unità per ognuno dei tre anni sopra indicati;

c) a maggiore: 8 promozioni ad aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 10 ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1984 e 1985. Tutte le promozioni suddette sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi dell'allegata tabella n. 1, è integrato di 7 unità per ognuno dei tre anni.

TABELLA N. 4

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI	Aliquote annuali di aumento di organico dei sottufficiali e militari di truppa 1° gennaio					Totale
	1981	1982	1983	1984	1985	
Maresciallo maggiore . . .	133	133	133	133	133	665
Maresciallo capo	139	139	139	140	140	697
Maresciallo ordinario	140	140	140	140	141	701
Brigadiere e vicebrigadiere . .	—	—	645	646	646	1.937
Appuntato e finanziere . . .	400	400	400	400	400	2.000
Totale . . .	812	812	1.457	1.459	1.460	6.000

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **795.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea apostolo e di Maria SS.ma Assunta in Cielo, in Ariano Irpino.

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ariano Irpino 1° ottobre 1978, integrato con dichiarazione 14 agosto 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di Maria SS.ma Assunta in Cielo, in località Manna del comune di Ariano Irpino (Avellino), e di S. Andrea apostolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **796.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in Catanzaro.

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catanzaro 6 agosto 1971, integrato con decreto 31 dicembre 1973 e con due dichiarazioni datate 30 ottobre 1971 e 27 dicembre 1978, relativo: 1) alla soppressione della parrocchia di S. Maria e Ognissanti, in S. Rocco di Catanzaro, e all'incorporazione del territorio nelle limitrofe parrocchie di S. Barbara in S. Francesco, S. Maria de Cataro e S. Biagio nello stesso comune; 2) alla destinazione della chiesa di S. Rocco a sede succursale della parrocchia nel cui territorio è incorporata; 3) all'erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in località S. Antonio del comune di Catanzaro, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Maria e Ognissanti e con l'attribuzione del suolo su cui insiste il sacro edificio.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **797.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in Santa Marina.

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Policastro Bussentino 4 novembre 1978, integrato con due dichiarazioni datate 2 e 12 novembre 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in frazione Policastro Bussentino del comune di Santa Marina (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **798.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Quintino, in S. Miniato.

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Miniato 21 settembre 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo: 1) all'erezione della parrocchia di S. Quintino, in frazione S. Donato del comune di S. Miniato (Pisa), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Quintino, in frazione S. Quintino dello stesso comune; 2) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Quintino, in frazione S. Quintino del comune di S. Miniato, nelle parrocchie di SS. Ippolito e Cassiano a Marzana e di S. Lucia a Calenzano, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 48

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776)

Nell'art. 3, lettera *a*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 novembre 1980, dove è scritto: «... legge 27 marzo 1865, n. 2248, ... », leggasi: «...legge *20* marzo 1865, n. 2248,... ».

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, con la quale è stato ricostituito l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1975, con cui è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo per il quinquennio 1975-80;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: « Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 »;

Considerato che ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sopra citato, occorre provvedere ad integrare il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo con tre esperti di ciascuna regione territorialmente interessata;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1979, con il quale il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è stato integrato con la nomina di tre esperti designati dalla regione Molise;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1979, con il quale il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è stato integrato con la nomina di tre esperti designati dalla regione Lazio;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale d'Abruzzo in data 23 aprile 1980, n. 631, con il quale, previa deliberazione del consiglio regionale n. 173/4 del 16 ottobre 1979, sono stati designati i tre esperti della regione d'Abruzzo in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in applicazione dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è integrato con i seguenti nuovi membri in rappresentanza della regione Abruzzo:

Vitale Nicola;

D'Amico Vincenzo;

Costrini Palmino Nicola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 308

(10657)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Lombardia dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 1): cavo Linea o Tombone, roggia Gamarra, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai Consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali posti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 1): cavo Linea o Tombone, roggia Gamarra, scaricatore della roggia Gamarra nel colatore Crocettone, diramatore Q. Sella, diramatore Vigevano, roggia Busca (III tratto), roggia Molinara di Confienza, scaricatorino della roggia Busca, cavetto Busca o Ladro, scaricatorino del cavetto Busca, roggia Rizzo Biraga;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour; Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41584, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Lombardia, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai Canali demaniali scorrenti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 1): cavo Linea o Tombone, roggia Gamarra, scaricatore della roggia Gamarra nel colatore Crocettone, diramatore Q. Sella, diramatore Vigevano, roggia Busca (III tratto), roggia Molinara di Confienza, scaricatorino della roggia Busca, cavetto Busca o Ladro, scaricatorino del cavetto Busca, roggia Rizzo Biraga.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Lombardia e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 284

(10517)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1980.

Sostituzione di un membro effettivo nel collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1980 con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ravvisata l'esigenza che il dirigente generale, dott. Ugo Tavernini, continui ad essere preposto alla direzione generale dei rapporti di lavoro;

Considerato che si rende, pertanto, necessaria la sostituzione del predetto dirigente generale in seno al collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dirigente generale, dott. Plinio Pirri, è nominato sindaco effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sostituzione del dott. Ugo Tavernini che mantiene le funzioni di dirigente generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

(10520)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio ipodermoterapico Sergio Bettini (ditta individuale), in Cadoneghe.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4569 in data 29 marzo 1969 e n. 4615 in data 30 giugno 1969 la ditta Laboratorio ipodermoterapico Sergio Bettini (ditta individuale) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Cadoneghe (Padova), via Gramsci n. 70, rispettivamente specialità medicinali chimiche e preparati galenici in sciroppi;

Vista la nota in data 9 luglio 1969, con la quale il medico provinciale di Padova comunicava al Ministero della sanità che il direttore tecnico dott. Sergio Bettini, domiciliato in Milano, non aveva mai risieduto a Cadoneghe e che, in via Gramsci n. 70 di detto comune, esisteva un fabbricato adibito ad officina farmaceutica, dove non era stata finora iniziata alcuna attività lavorativa;

Visto il verbale del sopralluogo ispettivo effettuato da un funzionario del Ministero della sanità, nei giorni 22 e 23 maggio 1980, presso l'officina farmaceutica in questione, da cui si rileva, secondo dichiarazioni e notizie raccolte « in loco » dall'ispettore:

a) che in Cadoneghe, al numero civico 70 di via Gramsci, esiste una palazzina di due piani destinata a civile abitazione, ove non è attualmente ubicata alcuna officina farmaceutica;

b) che il dott. Sergio Bettini si è trasferito, da almeno dieci anni, in provincia di Bergamo;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto, per il quinquennio 1976-80, al pagamento delle tasse annuali di concessioni governative — prescritte per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali — il che costituisce motivo per la revoca d'ufficio, ai sensi dell'art. 25 (secondo comma) del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, nonché preparati galenici in sciroppi, concesse rispettivamente con decreti ministeriali n. 4569 del 29 marzo 1969 e n. 4615 del 30 giugno 1969;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca delle citate autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1269, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate alla ditta Laboratorio ipodermoterapico Sergio Bettini (ditta individuale) le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici in sciroppi, nell'officina farmaceutica sita in Cadoneghe (Padova), via Gramsci n. 70, concesse rispettivamente con decreto ministeriale n. 4569 in data 29 marzo 1969 e con decreto ministeriale n. 4615 in data 30 giugno 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione ed esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10522)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Ricomposizione del comitato tecnico consultivo per l'esame dei programmi e delle iniziative per lo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971) e 28 febbraio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1980) con i quali è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei programmi e delle iniziative promozionali per lo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 9 novembre 1978, relativo alla composizione del comitato stesso;

Considerata la necessità di procedere alla ricomposizione del ripetuto comitato, a seguito della decadenza dei membri per trascorso biennio di durata della carica, come previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 marzo 1971;

Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico consultivo per l'esame dei programmi e delle iniziative promozionali per lo sviluppo delle esportazioni italiane, istituito con i decreti citati nelle premesse, è così composto:

Presidente:

D'Agostino dott. Filippo, direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero.

Componenti:

Tedesco dott. Maurizio, vice direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

D'Angelo dott. Franco, primo dirigente della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

Vaccaro dott. Amedeo, primo dirigente della Direzione generale per gli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero ed, in sua sostituzione, il dott. Schiavone Michele, direttore aggiunto di divisione della stessa direzione generale;

Giaccaglini dott. Lamberto, primo dirigente della Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero ed, in sua sostituzione, il dott. Cassarino Ulderico, direttore di sezione della stessa direzione generale;

Morelli dott. Mario, dirigente superiore della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero e, in sua sostituzione, la dott.ssa Caboni Marcella, primo dirigente della stessa direzione generale;

Bittarelli dott. Gianfranco, primo dirigente della Direzione generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e, in sua sostituzione, il dott. Abruzzese Italo della stessa direzione generale;

De Franceschi dott. Fausto, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ed, in sua sostituzione, il dott. Gasparro Giuseppe Gabriele, dirigente dello stesso Istituto;

Sbarbaro dott. Vittorio, dirigente superiore dell'Istituto nazionale per il commercio estero e, in sua sostituzione, il dott. Andriola Giuseppe, dirigente dello stesso Istituto;

Borsari dott. Gianfranco e, in sua sostituzione, il dott. Pannacciulli Marco, per la Confederazione generale dell'industria italiana;

Ferraretto dott. Silvano e, in sua sostituzione, la dott.ssa Cantile Giulia, per la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Angelini dott. Giuseppe e, in sua sostituzione, il dott. Bossetti Giorgio, per la Confederazione italiana della piccola e media industria;

Tabacchini dott. Cesare e, in sua sostituzione, il dott. Alessandri Vincenzo, per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Cerminara Raffaele e, in sua sostituzione, il dottor Vento Antonio, per la Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Venditti dott. Giuseppe e, in sua sostituzione, l'onorevole dott. Niccoli Bruno, per la Confederazione nazionale dell'artigianato;

Bonezzi dott. Luigi e, in sua sostituzione, Manoni Romano, per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Segretario:

Lentini Armando, segretario principale della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il presidente del comitato, dott. Filippo D'Agostino, verrà sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal dott. Tedesco Maurizio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: MANCA

(10632)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1978, 5 settembre 1978, 4 novembre 1978, 5 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 29 gennaio 1980, 29 maggio 1980 e 23 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10905)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1980, nonchè delle ritenute di acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Considerata l'opportunità di adottare per i titolari di trattamento pensionistico amministrati dalla Direzione generale del tesoro e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale un modello 101 che risponda alla esigenza di una semplificazione sia in fase di compilazione che in quella di tempestiva spedizione del certificato stesso agli interessati;

Tenuti presenti gli affidamenti dati dal Ministero del tesoro e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di far pervenire entro i termini di legge ai pensionati statali e ai pensionati amministrati dal menzionato istituto il modello 101 unitamente all'assegno di conto corrente postale per i pensionati statali e al certificato di pensione per i pensionati del predetto istituto;

Ravvisata l'opportunità di adottare un unico modello per la certificazione sia dei trattamenti pensionistici erogati dalle direzioni provinciali del tesoro che di quelli erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che il certificato modello 101, nella forma proposta, contiene i principali dati contabili indispensabili per l'eventuale compilazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte degli interessati e che tutti gli altri dati concernenti la posizione dei singoli pensionati possono essere acquisiti mediante la predisposizione da parte del Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di appositi supporti magnetici da mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello 101 (pensioni Tesoro-INPS) per la redazione con mezzi meccanografici del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1980, nonchè delle ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Mod. 101 (pensioni tesoro - Inps) (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO
F. - Imposte - 530

Presentato al Comune di il	Ufficio II. DD. di oppure Centro di Servizio di	n.

ENTE EROGANTE

CON SEDE IN

NUMERO DI CODICE FISCALE

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1980 AL SIG.

COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA	SEDE	CAT.	N. CERTIFICATO

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

SEZ. II	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP	NUMERO DI CODICE FISCALE
	TITOLO DI STUDIO (I)		STATO CIVILE (I)	NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (II) ⟶	

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

SEZ. III	8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI AL NETTO DEI CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	17 TOTALE DETRAZIONI		21 RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD. 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZ. IV	22 EMOLUMENTI AL NETTO DEI CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	27 ALIQUOTA %	29 DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	30 RITENUTA FISCALE OPERATA

ROMA I.P.Z.S. PV

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

(I) USARE I CODICI DELLE TABELLE A TERGO
(II) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ

AVVERTENZE

1 — Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1980 da parte del pensionato alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati *nel certificato stesso.*

2 — I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).

3 — Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a **26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1980 redditi superiori a L. **960.000** e limitatamente *alle persone di cui alla lettera c*) purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

(segue sul retro)

AVVERTENZE *(segue)*

4 — Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 — **Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato nell'anno 1930 l'ammontare di L. 2.500.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 2.500.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).**

6 — Prospetto dati e notizie particolari:
— tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il pensionato abbia la disponibilità.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1980 (art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

Il prospetto e le attestazioni a fianco riportati devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

AUTOVETTURE			RESIDENZE SECONDARIE		COLLABORATORI FAMILIARI
CAVALLI FISCALI	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	INDIRIZZO	N° VANI	
					N°

AEREI DA TURISMO	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	RISERVE DI CACCIA			CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
		COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE (ha)	
POTENZA IN CAVALLI	POTENZA IN CAVALLI				N°

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
a) la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;
b) nell'anno 1980, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:
- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '78 e '79 **non ha percepito altri redditi oltre quelli di pensione.**

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1980 redditi superiori a lire 960.000 e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....
(Firme e relazione di parentela)

TABELLA a)

COD.	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA d)

COD.	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

(10842)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1980.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli d'amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento ;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1980;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al consiglio d'amministrazione verrà a scadere il 12 maggio 1981;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 12 novembre 1980;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del presidente facente funzione del Consiglio di Stato in data 20 novembre 1980;

Vista la delibera adottata dal consiglio d'amministrazione in data 3 luglio 1980 circa l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio d'amministrazione unitamente alle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento, e cioè nel giorno 29 marzo 1981, con prolungamento al 30 marzo 1981;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio del 18 ottobre 1980, con il quale si concorda sulla data predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio d'amministrazione ed alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo il giorno 29 marzo 1981 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 30.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere di Stato Roberto Cortese.

Componenti:

consigliere di legazione Luca Brofferio;
ispettore Nicoletta Panagini in Scapigliati;
cancelliere principale Giuliana Pugliares in Romano;
cancelliere Stefania Belardi in L'Occaso;
coadiutore M. Alvina Patrizi in Fusco Femiano;
capo operaio Raffaele Benvenuti.

La prima convocazione della predetta riunione è fissata per il giorno 8 gennaio 1981.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente Renata Archini.

Componenti:

consigliere di legazione Luigi Napolitano;
primo segretario di legazione Mario Barenghi;
cancelliere principale Laura Ranucci in Foglietti;
assistente commerciale principale Rita Calabresi in De Candia;
coadiutore Maurizio Nardi;
capo operaio Franco Pulcini.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

consigliere di legazione Alfredo Matacotta.

Componenti:

ispettore superiore Giancarlo Valentini;
assistente commerciale capo Gabriele Luzi;
cancelliere Pierina Arezzini in Cammelli;
coadiutore Daniela Pederzani;
coadiutore Mauro Antonini;
autista Alberto Pastorelli.

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 24 novembre 1980

Il Ministro: COLOMBO

(10827)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio seme bachi » a r.l., in Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei giorni 20 settembre e 1° ottobre del 1979 nei confronti della società cooperativa « Consorzio seme bachi » a r.l., con sede in Treviso, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio seme bachi » a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito notaio dott. Roberto Blendaleone in data 23 febbraio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Dino De Bastiani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10864)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Calabria che segnala il carattere eccezionale dei venti impetuosi del 30 aprile, 1, 2 maggio 1980 in provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Reggio Calabria - venti impetuosi del 30 aprile, 1, 2 maggio 1980 nel territorio dei comuni di Anoia, Cinquefrondi, Cittanova (località Asconi, Ambesi, Barletta, Barco, Belvedere, Cappelleda, Cappella, Catena, Corvicello, Costa, Melone, Petruccio, Polienza, Stacci, Tacconi, Torretta, Torre, Valle, Zumpano, Oliveto Grande, Querce, Gelsi, Pignara, Petrara, Cagnalozzo, Campicciolo), Delianuova, Giffone, Maropati, Melicuccà (località Antenna, Acqua di Vina, Lamberta, La Torre, Mangano Palombaro, Rumbolo), Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina (località Augimeri, Boscaino, Buiasca, Cannamaria, Cappella, Capone, Combuzzoli, Contura, Mazzanova, Melana, Maddalena, Mella, Mulino Vecchio, Patera, Riganati, Rudere di Mamerto, Tricuccio, Università, Vaccari, Zurgonadi), Polistena, S. Giorgio Morgeto, S. Procopio (località Applitti, Bombardara, Cancelli, Castagnara, Covascò, Guarnaccia, Lasarà, Monte, Parvolio, Princi, Serbatoio, Conturella), S. Cristina in Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio, Varapodio (località Acquafredda, Bosco Faroni, Contestabile, Gabelle, Middio, Papagna, Piano, Race, Sportà, Schiavello, Vescovo, Vicario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10873)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta U.M.V. - Utensili e meccanica varia S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta U.M.V. - Utensili e meccanica varia S.r.l. di Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta U.M.V. - Utensili e meccanica varia S.r.l. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 maggio 1980 al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Direttive per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi nelle acque del mare, effettuati mediante natanti, di materiali provenienti da dragaggio di fondali marini o salmastri o da dragaggio di terreni litoranei emersi.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ha approvato il regolamento per l'esecuzione della legge concernente la disciplina della pesca marittima;

Viste le precedenti delibere 4 febbraio 1977 e 26 luglio 1978;

Considerato che, a termini dell'art. 14 della citata legge n. 650/1979, che ha sostituito l'art. 11 della legge n. 319/1976, l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili viene rilasciata dal competente capo del compartimento marittimo in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite da questo Comitato in armonia con quelle della vigente normativa;

Viste le convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia;

Considerato che lo scarico di materiali provenienti dall'esecuzione dei lavori di dragaggio riveste carattere del tutto peculiare, in quanto trattasi di spostamento di materia nell'ambito dello stesso corpo idrico;

che dette operazioni di discarica di materiali dragati dal fondo marino sono effettuate per la realizzazione di nuove opere marittime, per rendere e mantenere agibili i porti e, quindi, per consentire il normale esercizio della navigazione;

Ritenuto che sia pertanto opportuno che il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico di detti materiali avvenga con modalità e con procedure tali da assicurare non solo la tutela delle acque marine dall'inquinamento, ma anche la tempestiva realizzazione di opere di pubblico interesse;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere con voto n. 506, emesso nelle adunanze del 16 e del 30 ottobre 1980;

Decreta:

Le direttive per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi dei materiali di cui alle premesse della presente delibera nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili, previste dal terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituito dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono quelle indicate negli allegati *A* e *B* che fanno parte integrante della presente delibera.

La presente delibera ed i relativi allegati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Presidente: NICOLAZZI

ALLEGATO *A*

1. Le presenti disposizioni si applicano allo scarico deliberato nelle acque del mare, effettuato mediante natanti, di materiali provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi connessi alla realizzazione di opere marittime.

2. Ai sensi dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, l'immissione deliberata nel mare di materiali oggetto delle presenti disposizioni è consentita in base ad autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo territorialmente competente, sentito il capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ricade la zona di scarico, nel caso in cui questa sia ubicata in compartimento marittimo diverso da quello da cui provengono i materiali da scaricare.

Qualsiasi progetto di opera che comporti l'immissione nelle acque del mare dei materiali di cui al punto 1 deve essere corredato da autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo di competenza.

3. L'immissione in mare dei materiali oggetto della presente delibera è ammessa quando la zona di scarico non sia situata:

a) nelle aree poste sotto vincoli stabiliti da disposizioni legislative ai fini di tutela ecologica, biologica, archeologica o di ricerca scientifica;

b) nelle aree ospitanti banchi di molluschi bivalvi o di crostacei di interesse alimentare ed economico, od ospitanti praterie sottomarine e nelle zone in cui lo scarico possa arrecare inconvenienti alle aree suddette;

c) nelle aree abitualmente utilizzate per la pesca a strascico, quando detti materiali abbiano dimensioni e strutture tali da poterne compromettere l'esercizio.

A norma del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare mediterraneo, causato dallo scarico di rifiuti da parte di navi e aeromobili, annesso alla convenzione sottoscritta a Barcellona il 16 febbraio 1976, i materiali da scaricare in mare non debbono contenere gli elementi specificati ai seguenti punti *a*) e *b*) in quantità, concentrazione o stato chimico-fisico, tali da poter compromettere la produttività complessiva delle risorse biologiche interessanti la pesca o l'acquacoltura, o alterare le qualità organolettiche ed igienico-sanitarie delle relative produzioni:

a) una o più sostanze o materiali elencati nei punti da 1 a 10 dell'allegato 1/*A* annesso alla delibera 26 luglio 1978 del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge n. 319 del 10 maggio 1976;

b) microrganismi o altri componenti potenzialmente nocivi.

4. La scelta dei luoghi di scarico dovrà essere effettuata in modo che non si verifichino alterazioni dannose alla morfologia dei litorali o al regime idraulico dei corsi d'acqua, o si arrechino inconvenienti alla sicurezza del traffico marittimo, al turismo, alla balneazione, alla funzionalità o all'uso di manufatti sommersi o infine si inducano alterazioni all'aspetto estetico delle acque, successivamente al completamento totale delle operazioni di scarico.

5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'immissione nelle acque del mare dei materiali di cui al punto 1 è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata di una relazione tecnica contenente gli elementi informativi indicati all'allegato *B*.

Salvo i casi di accertato o palese inquinamento provocato da una o più sostanze o materiali di cui al precedente punto 3, nella relazione tecnica può essere omessa la specifica degli elementi sub B_2 e sub B_3 del suddetto allegato quando i materiali provengono da dragaggio:

a) di fondali ubicati al di fuori di bacini portuali in esercizio, di fondali di canali lagunari o altri specchi di acqua costieri;

b) di fondali portuali per la realizzazione di cunette destinate all'imbasamento di opere marittime;

c) di fondali portuali interessati da depositi di sabbie e/o fanghi di prevalente origine marina;

d) di fondali portuali già sottoposti ad escavazione eseguita:

i) da non più di tre anni dalla data di presentazione della nuova domanda di autorizzazione, nel caso in cui i lavori abbiano inizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente delibera;

ii) da non più di due anni dalla data di presentazione della nuova domanda di autorizzazione nel caso in cui i lavori abbiano inizio dopo un anno dall'entrata in vigore della presente delibera.

Nel caso di materiali provenienti da dragaggi da effettuarsi con urgenza per il ripristino del passo marittimo di accesso al porto, ostruito in tutto o in parte a seguito di mareggiate, il capo del compartimento rilascerà senza formalità istruttoria l'autorizzazione contenente l'indicazione della zona di scarico nell'ambito di aree idonee preventivamente individuate.

6. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal capo del compartimento marittimo dopo aver esperito la relativa istruttoria.

Per le valutazioni di ordine tecnico il capo del compartimento marittimo si avvarrà degli uffici del genio civile per le opere marittime e nel caso di valutazioni di carattere chimico e/o microbiologico, in ordine agli elementi informativi indicati ai punti sub B_2 e sub B_3 dell'allegato *B*, egli può richiedere il parere dei presidi e servizi multinazionali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale o, in loro mancanza, dei laboratori di igiene e profilassi.

Nei casi di particolare complessità o di potenziale pericolo sotto il profilo ambientale, segnatamente in dipendenza dell'entità o del livello di contaminazione dei materiali destinati allo scarico, il capo del compartimento può avvalersi del parere dell'Istituto superiore di sanità, dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i problemi riguardanti rispettivamente la sanità, l'ambiente e la pesca.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda debitamente documentata, salvo i casi in cui debbano essere interpellati gli organi consultivi centrali sopraindicati. Questi ultimi devono comunque esprimere il proprio parere nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Nelle autorizzazioni saranno indicate tutte le condizioni che dovranno essere osservate per l'esecuzione della discarica e per gli eventuali controlli ambientali.

8. Il capo del compartimento marittimo ha facoltà di modificare, sospendere o revocare in ogni momento le autorizzazioni rilasciate quando non si ottemperi alle relative prescrizioni o quando risultino obiettivamente non garantiti i criteri di salvaguardia ambientale, di cui alla presente delibera.

9. Le autorizzazioni regolarmente concesse per lo scarico dei materiali provenienti da lavori di dragaggio in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente delibera si intendono confermate ai sensi e per gli effetti della delibera medesima.

Per i progetti approvati e/o appaltati concernenti lavori di dragaggi, per i quali entro la data del 31 ottobre 1980 sia stata richiesta ma non ancora rilasciata l'autorizzazione allo scarico, il capo del compartimento marittimo si pronuncerà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera e rilascerà, ove del caso, il provvedimento di autorizzazione, anche in via provvisoria; in quest'ultimo caso la validità del provvedimento non potrà essere superiore a novanta giorni.

Il Presidente
NICOLAZZI

ALLEGATO *B*

SOMMARIO DEGLI ELEMENTI TECNICI DA PRODURSI SOTTO FORMA DI RELAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 5.

A) *Descrittiva dell'opera marittima e dei lavori di dragaggio*:
1. Finalità dell'opera e dei lavori;
2. Tipologia del settore di intervento;
3. Volume del materiale da scaricare e modalità di esecuzione dei lavori di dragaggio.

B) *Caratteristiche dei materiali di risulta dal dragaggio*:
1. Caratteristiche fisiche;
2. Caratteristiche chimiche;
3. Caratteristiche microbiologiche.

C) *Modalità di scarico dei materiali di risulta dal dragaggio*:
1. Ubicazione dell'area di scarico;
2. Sistema di scarico;
3. Frequenza e tempi operativi.

D) *Caratteristiche oceanografiche generali della zona di scarico*:
1. Caratteristiche meteomarine;
2. Caratteristiche idrodinamiche;
3. Caratteristiche dei fondali.

E) *Altre destinazioni d'uso della zona di scarico*:
1. Presenza di altri scarichi;
2. Altri usi.

Il Presidente
NICOLAZZI

(10831)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni	posti n. 2
istituto di ingegneria nucleare	» 1
istituto di topografia, fotogrammetria e geofisica	» 1
istituto di chimica	» 1
istituto di chimica industriale	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(10845)

Concorso a due posti di segretario presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione media di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: Al Rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(10844)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico dei musei delle scienze e degli orti botanici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Milano per il museo anatomico annesso all'istituto di anatomia degli animali domestici con istologia della facoltà di medicina veterinaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali o in medicina veterinaria o in scienze biologiche o in scienze della produzione animale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(10847)

Concorso a quattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Sassari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(10843)

Concorso ad un posto di ostetrica presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia presso il seguente istituto:

clinica ostetrica e ginecologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(10848)

Concorso a otto posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, a otto posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale della carriera degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Firenze per la qualifica di mestiere «addetto alle pulizie».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Al Rettore dell'Università di Firenze - Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(10846)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore di opere e manufatti lapidei e musivi nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Con ordinanza ministeriale 1° dicembre 1980 è stato stabilito che a causa delle calamità naturali che hanno colpito le regioni Campania e Basilicata la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore in prova di opere e manufatti lapidei e musivi nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978, è rinviato ad altra data che sarà comunicata direttamente ai candidati.

(10912)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rinvio della data di svolgimento delle prove scritte del concorso a duecento posti di consigliere amministrativo - VII categoria, raggruppamento A).

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica che le prove scritte del concorso a duecento posti di consigliere amministrativo in prova — VII categoria, raggruppamento *A*) — bandito con decreto ministeriale 10 settembre 1980, n. 4138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1980, che avrebbero dovuto svolgersi nei giorni 7 e 8 dicembre 1980 in Roma, in conseguenza del sisma che ha colpito le regioni della Campania e della Basilicata, sono state rinviate ai giorni 2 e 3 gennaio 1981 ferme restando le sedi di esame indicate nel manifesto precedentemente divulgato.

(10913)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio della prova scritta di selezione del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo).

Causa il terremoto che ha duramente colpito alcune regioni dell'Italia meridionale, la prova scritta di selezione del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo), già fissata per il giorno 7 dicembre 1980, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 320 del 21 novembre 1980, è rinviata a data che sarà successivamente stabilita.

(10983)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Revoca del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Salsomaggiore Terme

Si comunica che con decreto del medico provinciale 19 novembre 1980, n. 10207, è stato revocato il bando di concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Salsomaggiore Terme, indetto con decreto 15 gennaio 1976, n. 6122/75.

(10757)

OSPEDALE CIVILE « F. FERRARI » DI CASARANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Casarano (Lecce).

(4123/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale policlinico « S. Orsola»:

un posto di aiuto di oculistica.

Ospedale « Bellaria »:

un posto di assistente di gastroenterologia;
un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(4126/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente della clinica dermosifilopatica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica dermosifilopatica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(4125/S)

OSPEDALE « MONTE JACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(4138/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(4136/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(4118/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente analista addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segretria dell'ente in Catania.

(4146/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA » FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto capo servizio della sezione autonoma di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo servizio della sezione autonoma di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(4132/S)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (secondo posto)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (secondo posto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(4119/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(4117/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI VARALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(4139/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(4133/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di cardiologia con U.C.C. e servizio di diagnostica policardiografica;

un posto di assistente della divisione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(4120/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(4137/S)

OSPEDALI « V. EMANUELE, ISOLAMENTO E DUBINI » DI CALTANISSETTA

Concorso ad uun posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(4127/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(4128/S)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di collaboratore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione personale dell'ente in Messina.

(4129/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(4130/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28 « AREA GROSSETANA », IN GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale di Grosseto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale di Grosseto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Grosseto.

(4131/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(4140/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario medico

I concorsi a due posti di assistente di medicina generale seconda, un posto di aiuto di neurologia, un posto di assistente di pediatria, un posto di assistente di oculistica e un posto di assistente di O.R.L. sono revocati.

(4141/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1980, n. **30**.

Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 9 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica

In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, la provincia autonoma di Trento assume, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al riordino delle funzioni in materia socio-assistenziale e alla organizzazione delle relative attività a livello territoriale, l'esercizio delle funzioni già svolte nel proprio territorio in materia di assistenza e beneficienza pubblica dagli enti sottoelencati:

1) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);
2) Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.);
3) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E N.P.M.F.);
4) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto;
5) Unione italiana ciechi (U.I.C.);
6) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.);
7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.);
8) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (A.N.M.I G.);
9) Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.);
10) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);
11) Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.);
12) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.);
13) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (I.N.A.I.L.).

Art. 2.

Coordinamento delle funzioni assistenziali

Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni già svolte in materia assistenziale dagli enti di cui al precedente art. 1 e di armonizzarle con quelle già esercitate dalla provincia, uniformando i relativi criteri e modalità di intervento, saranno emanate apposite disposizioni con deliberazione della giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il parere della competente commissione legislativa.

In attesa del riordino delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica e dell'accorpamento delle relative attività gestionali nell'ambito delle competenze delle unità sanitarie locali, le disposizioni di cui al precedente comma saranno ispirate all'obiettivo di prevenire e rimuovere gli ostacoli di natura personale, familiare e sociale che si frappongono ad un'esistenza libera e dignitosa dei cittadini, mediante un complesso di servizi sociali orientati a mantenerli possibilmente nell'ambiente familiare e sociale e comunque tendenti al recupero e al reinserimento degli utenti nel normale ambiente di vita, nonché attraverso prestazioni economiche da corrispondere a coloro che versino in temporanee difficoltà economiche.

In relazione a tali principi, le disposizioni dovranno concernere in particolare la descrizione delle forme di assistenza e, per ciascuna di esse, la determinazione delle misure delle prestazioni ed i criteri e modalità di intervento. Le misure, i criteri ed i livelli ai quali rapportare le prestazioni economiche verranno stabilite tenuto conto del reddito documentato e del nucleo familiare.

Art. 3.

Funzioni in materia sanitaria

In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le funzioni già svolte nel territorio della provincia autonoma di Trento dagli enti indicati nel precedente art. 1, ricadenti nella competenza della provincia stessa in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, vengono esercitate dalle unità sanitarie locali; qualora queste ultime non risultino costituite e funzionanti a tale data, le funzioni predette vengono esercitate dalla provincia a decorrere dalla data medesima e fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Per le funzioni già svolte dall'O.N.I.G. nella materia di cui al presente articolo, valgono le disposizioni emanate e da emanarsi in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni predette si osservano altresì per le funzioni già svolte nella stessa materia dall'I.N.A.I.L., non contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1979, n. 171. E' fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 57, commi terzo e quarto, della citata legge n. 833.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, le funzioni concernenti l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sono esercitate dalle unità sanitarie locali; qualora queste ultime non risultino costituite e funzionanti a tale data, le predette funzioni sono svolte dalla cassa mutua provinciale di malattia di Trento fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Art. 4.

Funzioni in materia di assistenza scolastica

In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le funzioni già svolte nel territorio della provincia autonoma di Trento dagli enti indicati nel precedente art. 1, ricadenti nella competenza della provincia stessa in materia di assistenza scolastica, ad eccezione di quelle di cui all'articolo seguente, vengono esercitate dai comprensori nell'ambito delle funzioni ad essi delegate con legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, e successive modificazioni.

Al primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, viene aggiunta la seguente lettera:

« *a*) alle spese per tasse di iscrizione e frequenza. ».

Il secondo e terzo comma del medesimo art. 8 vengono sostituiti dal seguente comma:

« Agli alunni della scuola dell'obbligo e di istituti di istruzione secondaria superiore che abbiano entrambi i genitori emigrati all'estero per motivi di lavoro, e a quelli appartenenti a famiglie residenti nella provincia che per obiettive difficoltà di trasporto sono costretti a dimorare fuori della residenza familiare o che si trovano in particolari e giustificate situazioni di necessità, possono essere concessi assegni di studio a parziale copertura delle spese di cui al primo comma. ».

Art. 5.

Funzioni in materia di addestramento e formazione professionale

In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le funzioni già svolte nel territorio della provincia autonoma di Trento dagli enti indicati nel precedente art. 1, ricadenti nella competenza della provincia stessa in materia di addestramento e formazione professionale, vengono esercitate dalla provincia medesima nell'ambito degli interventi di cui alla legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9, Vengono altresì esercitate dalla provincia nell'ambito di tali interventi le funzioni già svolte dagli enti predetti in materia di assistenza scolastica riferentisi al settore dell'addestramento e formazione professionale.

Art. 6.
Inquadramento di personale

In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della provincia, ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il quadro P 6 - ruolo speciale ad esaurimento, costituente l'allegato *A* della presente legge.

Il personale dipendente dagli enti di cui al precedente art. 1, trasferito alla provincia autonoma di Trento, è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento - quadro P 6, nella carriera o nei livelli funzionali-retributivi di cui all'art. 1 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sulla base delle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato *B* della presente legge.

Al personale inquadrato nella qualifica di direttore di divisione è riconosciuta nella stessa l'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza. Qualora il trattamento economico spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

Il personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi conserva la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza, escluse l'indennità integrativa speciale.

Se più favoravole, verrà attribuito lo stipendio del livello di inquadramento, di importo pari o immediatamente superiore a quello della posizione economica individuale determinata secondo il seguente procedimento:

a) si calcola il trattamento economico derivante da un virtuale inquadramento nelle carriere e parametri previsti nel preesistente ordinamento provinciale, sulla base dell'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza e qualifiche equipollenti, da effettuarsi secondo i seguenti criteri:

nella carriera direttiva i collaboratori coordinatori, i collaboratori tecnici coordinatori, i collaboratori e i collaboratori tecnici, con l'attribuzione del parametro 387, 307, 257, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 11 e 6 mesi, 4 e 6 mesi e inferiore a 4 e 6 mesi; per i collaboratori coordinatori ed i collaboratori tecnici coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica, rispettivamente, di collaboratore e di collaboratore tecnico;

nella carriera di concetto gli assistenti coordinatori, gli assistenti tecnici coordinatori, gli assistenti e gli assistenti tecnici e qualifiche equipollenti con l'attribuzione del parametro 370, 302, 260, 277 e 188, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2; per gli assistenti coordinatori e gli assistenti tecnici coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica, rispettivamente, di assistente e assistente tecnico e qualifiche equipollenti;

nella carriera esecutiva gli archivisti dattilografi, gli operatori tecnici e qualifiche equipollenti, con l'attribuzione del parametro 245, 218, 188, 168 e 143, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2;

nella carriera ausiliaria gli agenti tecnici, con l'attribuzione del parametro 188, 175, 145 e 135, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 14, 10, 2 e inferiore a 2;

l'anzianità eccedente è valutata ai fini del calcolo degli aumenti biennali;

nel caso di prestazione di servizio ad orario ridotto l'anzianità maturata viene proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario di servizio previsto presso l'ente di provenienza;

b) al trattamento economico determinato ai sensi della precedente lettera *a*), viene aggiunto l'acconto sui futuri miglioramenti previsto dalla legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, nonché la somma di cui alla lettera *d*), settimo comma, dell'art. 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, calcolata quale differenza fra il valore iniziale del livello di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della carriera corrispondente a quella conseguente all'inquadramento di cui alla precedente lettera *a*); in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore o superiore rispettivamente al limite minimo o massimo previsto dalla medesima lettera *d*).

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

L'inquadramento del personale contemplato dal presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento.

Qualora in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, siano attribuite le relative qualifiche di coordinamento al personale in possesso della qualifica di assistente e di assistente tecnico, saranno aumentati nel ruolo di cui al primo comma del presente articolo i posti per il settimo livello in relazione alle unità di personale cui saranno attribuite le qualifiche stesse. Conseguentemente in eguale misura si intenderanno diminuiti posti previsti per il sesto livello.

Art. 7.
Trasferimento di beni

I beni mobili ed immobili degli enti indicati all'art. 1, già adibiti all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della presente legge, saranno trasferiti al patrimonio della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia concernenti le materie ivi contemplate, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 8.
Enti a struttura associativa

Relativamente agli enti indicati ai numeri da 5) a 12) dell'art. 1 resta fermo quanto diposto dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e dai decreti del Presidente della Repubblica emanati in applicazione del medesimo articolo, in ordine all'assunzione della personalità giuridica di diritto privato, alla conservazione di compiti ed al mantenimento della titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelli derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

I dipendenti degli enti di cui al presente articolo trasferiti alla provincia ai sensi dell'art. 6, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.

Art. 9.
Contributi a favore degli enti a struttura associativa

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per sostenere l'attività di promozione sociale e tutela degli associati svolta dagli enti di cui al precedente art. 8 che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti, rimanendo escluso qualsiasi intervento contributivo per attività relative alle funzioni assunte dalla provincia o da altri enti pubblici a norma della presente legge.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente gli enti interessati dovranno presentare apposita domanda all'Assessorato provinciale competente in materia di assistenza e beneficenza pubblica, corredata:

a) da una relazione sull'attività svolta in precedenza;

b) dal programma di attività stabilito per l'anno in corso;

c) dal preventivo di spesa annuale;

d) dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario precedente.

Art. 10.
Aperture di credito per il pagamento di spese relative all'assistenza e beneficenza pubblica

Per il pagamento delle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, nonché delle spese relative ad interventi assistenziali della provincia per l'erogazione di servizi o di prestazioni economiche a favore di singoli beneficiari secondo le disposizioni recate dalle leggi in vigore in materia di assistenza e beneficenza pubblica, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini degli articoli 62 e seguenti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 11.
Disposizioni finanziarie relative all'esercizio di funzioni in materia sanitaria

Gli oneri derivanti dall'esercizio di funzioni in materia sanitaria secondo le disposizioni recate dall'art. 3 della presente legge, gravano sul fondo sanitario provinciale quali spese previste dall'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 12.

Autorizzazione di spesa per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica

Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica assunto dalla provincia ai sensi dell'art. 1 della presente legge, nonchè per i fini di cui all'art. 9 della legge medesima, è autorizzato lo stanziamento di L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 13.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 12 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per gli «interventi di assistenza» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Alla copertura del maggiore onere di L 200.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il «personale in attività di servizio ed in quiescenza» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Al complessivo onere valutato nell'importo di L. 1.800.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge per il periodo degli anni 1981 e 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «sicurezza sociale», programma «assistenza», area di intervento «interventi di assistenza» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 440.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 14.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 800.000.000	L. 800.000.000
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 31155 - Tit. 1 - Sez. 08 - Cat. 05 (di nuova istituzione). — Spesa per interventi di assistenza e beneficenza pubblica, relativi a funzioni di enti diversi e di cui la provincia ha assunto l'esercizio . .	L. 600.000.000	L. 600.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L. 800.000.000	L. 800.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 13 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, aree di attività e di intervento indicati nel terzo e quarto comma dello stesso art. 13.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

ALLEGATO *A*

P6 — RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

	Posti
Carriera direttiva:	
Direttore di divisione	1
Livelli funzionali-retributivi:	
7° livello	3
6° livello	12
4° livello	16
3° livello	5
Totale . . .	37

Allegato *B*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Carriera, qualifica e livelli provinciali	Qualifica di provenienza
Carriera direttiva:	
Direttore di divisione dirigente	
Livelli funzionali-retributivi:	
7° livello	Collaboratore coordinatore Collaboratore tecnico coordinatore Collaboratore Collaboratore tecnico Assistente coordinatore Assistente tecnico coordinatore
6° livello	Assistente Assistente tecnico e qualifiche equipollenti
4° livello	Archivista dattilografo Operatore tecnico e qualifiche equipollenti
3° livello	Agente tecnico

(8727)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S- (c. m. 411100803330)